

Regolamento d'Istituto

1. Premessa
2. Diritti e doveri degli studenti
 - 2.1 Diritti (Art. 2 D. P. R. 249\1998E S. M. I.)
 - 2.2 Doveri (Art. 3 D. P. R. 249\1988 e S. M. I.)
3. Disciplina della frequenza scolastica
 - 3.1 Ingresso a scuola
 - 3.2 Ritardi degli alunni
 - 3.3 Casi particolari
 - 3.4 Assenze
 - 3.5 Uscite anticipate
 - 3.6 Attività sportive
 - 3.7 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica
 - 3.8 Astensioni collettive
 - 3.9 Autogestione ed occupazione
 - 3.10 Sciopero del personale della scuola
 - 3.11 Visite guidate e viaggi d'istruzione
4. Diritto di assemblea
 - 4.1 Assemblea di classe
 - 4.2 Assemblea d'istituto
 - 4.3 Diritto di affissione
5. Comportamento all'interno dell'Istituto
 - 5.1 Norme di comportamento
 - 5.2 Vigilanza degli alunni
 - 5.3 Divieto di fumo (Legge. 584\1975)
 - 5.4 Divieto di utilizzo e di introduzione di materiale non didattico
6. Utilizza conservazione del patrimonio scolastico
7. Utilizzo dei locali e delle attrezzature
 - 7.1 Accesso istruttore servizi scolastici(Laboratori, officine, biblioteca, aula magna, palestra).
8. Rapporto scuola-Famiglia
9. Codice disciplinare(tabella a allegata)
10. Organi collegiali
11. Consiglio di garanzia
12. Norme finali

Osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

2 Diritti e doveri degli studenti

I diritti e doveri degli studenti sono quelli indicati dagli articoli due-tre dello statuto delle studentesse e degli studenti(d.p.r. 2491\1998) e successive modifiche(D.P.R. 235\2007)

2.1 Diritti (Art. 2 D.P.R. 249\1998 e S. M. I.)

Lo studente ha diritto a:

- Una formazione culturale professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee;
- Una tutela della riservatezza. Dati, informazioni ed ogni altra notizia riguardante la sua persona possono essere rilasciate solo su richiesta o autorizzazione dell'interessato, se maggiorenne, o dai genitori o rappresentanti legali se minorenni;
- una informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca a migliorare il proprio rendimento;
- un servizio volto all'accoglienza di studenti di ogni nazione, alla tutela della loro cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre in essere condizioni per assicurare:

[Digitare il testo]

- offerte formative adeguate alle finalità da raggiungere;
- iniziative per il recupero, sostegno e la prevenzione alla dispersione scolastica;
- salubrità e sicurezza degli ambienti;
- servizi di sostegno e promozione alla salute ed assistenza psicologica.

2.2 Doveri (Art. 3 D.P.R. 249\1998 e S.M.I.)

Lo studente deve:

- frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere agli impegni di studio, nonché portare materiale didattico da utilizzare nelle varie attività scolastiche;
- avere rispetto, anche formale, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica (Capo d'istituto, docenti, personale della scuola e compagni);
- tenere un comportamento corretto e un abbigliamento decoroso, necessarie alla realizzazione del dialogo educativo tra le componenti scolastiche nel rispetto dei reciproci ruoli e compiti;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici audiovisivi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- contribuire a rendere accogliente l'ambiente della scuola ed avere cura dello stesso, come importante fattore di qualità;
- osservare tutte le disposizioni organizzative, anche ai fini della sicurezza.

3 Disciplina della frequenza scolastica

3.1 Ingresso a scuola

Gli alunni entreranno a scuola alle ore 7:50 e si troveranno in aula entro le ore 8:00, orario di inizio delle lezioni. I docenti della prima ora hanno l'obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per vigilare sull'ingresso degli studenti; Il restante personale deve rispettare puntualmente l'orario di servizio assegnato.

3.2 Ritardi degli alunni

Gli alunni ritardatari (anche maggiorenni) devono essere giustificati ed accompagnati dal genitore entro e non oltre la seconda ora di lezione; se il genitore è impossibilitato ad accompagnare il figlio, può delegare per iscritto una persona (maggiormente) di sua fiducia, allegando alla delega il proprio documento di riconoscimento (o copia conforme) oltre quello del delegato.

I ritardi vanno annotati sul registro di classe dal docente che in quel momento svolge la lezione, essi devono essere considerati avvenimenti eccezionali; non saranno considerati ritardi "abituali".

3.3 Casi particolari

Non sono ammesse deroghe alle precedenti disposizioni.

3.4 Assenze

Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando l'apposito libretto. Le giustificazioni vanno presentate al docente della prima ora di lezione del giorno di rientro a scuola, il docente controlla le giustificazioni, controfirma sull'apposito libretto e le trascrive sul registro di classe. L'allievo che dimentica la giustificazione sarà tenuto a presentarla entro la giornata successiva, il docente della prima ora dovrà evidenziare, tale obbligo, nello spazio del giorno successivo.

In caso di mancata giustificazione entro il giorno successivo, sarà cura del genitore provvedere di persona alla giustificazione del figlio. In caso di esaurimento del libretto delle giustificazioni, dopo averne dato comunicazione in segreteria, attraverso richiesta scritta, in attesa del rilascio del nuovo libretto, lo studente, se minorenne, potrà giustificare, con dichiarazione scritta a firma del genitore che ne fa legalmente le veci, già depositario di firma, accludendo il relativo documento di identità; se maggiorenne, giustificherà personalmente con dichiarazione scritta. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe deve tenerne conto nella attribuzione del voto di condotta.

Qualora l'assenza superi i cinque giorni (compresi festivi) e sia causata da malattia, oltre la giustificazione è necessaria la presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità alla frequenza, invece se l'assenza superiore a cinque giorni è dovuta ad altri motivi, il genitore (o chi ne fa le veci) deve preventivamente comunicarla al D.S. e successivamente giustificarla tramite apposito libretto; in caso di mancata comunicazione preventiva al D.S., il genitore (o chi ne fa le veci) deve fare una autocertificazione ai sensi della DPR 445\2000 e S.M.I., che attesta che l'assenza non è dovuta a motivi di salute, oltre la giustificazione sul libretto.

In ottemperanza a quanto stabilito dal d.p.r. 2009 n. 122, art. 14 c.7, non saranno ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato, quegli alunni che avranno superato il 25% di assenze delle ore di lezione, a meno che non vi siano motivi particolarmente gravi e documentati.

3.5 Uscite anticipate

Le uscite anticipate devono essere valutate dal D.S. e successivamente autorizzate, con prelevamento del genitore, previa domanda da parte dello stesso su apposito modulo che dovrà pervenire negli uffici di presidenza almeno tre giorni prima dell'eventuale permesso da concedere. Per malori impreveduti, gli alunni devono essere prelevati da un genitore (o da chi ne fa le veci). In ogni caso è sempre necessaria l'autorizzazione del D.S. o un suo delegato. Il genitore firma un apposito modulo, allegato alla scheda di iscrizione che solleva la scuola per danni procurati all'allievo a se stesso e/o a terzi e/o a cose.

3.6 Attività sportive

Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni pratiche di educazione fisica dovranno ottenere l'esonero. La domanda deve essere fatta in forma scritta dal genitore, inoltrata al D.S., allegando alla stessa il certificato medico di famiglia. Gli alunni che hanno richiesto ed ottenuto l'esonero, sono tenuti a partecipare alle elezioni ed a giustificare eventuali assenze. Per la pratica dell'attività sportiva integrata, per la partecipazione ai giochi della gioventù, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.

3.7 Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

Gli alunni che, all'atto dell'iscrizione, hanno comunicato di non avvalersi dell'ora di religione cattolica, dovranno essere autorizzate dai genitori ad allontanarsi dalla scuola.

3.8 Astensioni collettive

L'astensione collettiva dalle lezioni per motivi di protesta, rivolta sia a presunti disservizi scolastici sia a scelte di tipo politico ed ideologico, non essendo un diritto, si configura un comportamento non penalmente sanzionato che può avere rilevanza dal punto di vista disciplinare. Infatti, come si evince dalla T. D. 297/94, le astensioni collettive per motivi di protesta costituiscono assenze ingiustificate, che possono comportare le sanzioni previste dal presente regolamento. I genitori devono segnalare sul libretto che sono a conoscenza che il proprio figlio ha partecipato alla manifestazione; qualora non pervenga tale segnalazione, il docente della prima ora del giorno successivo all'assenza ingiustificata provvederà ad informare la famiglia.

3.9 Autogestione ed occupazione

Le manifestazioni di protesta degli alunni che si concretizzano nell'autogestione dell'attività didattica nell'occupazione dell'edificio scolastico non possono essere autorizzate dal D.S.. Tali fenomeni possono configurare violazione della legge penale ai sensi dell'articolo 340 della CP (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità). Dal punto di vista disciplinare verranno comminate le sanzioni previste dal presente regolamento. Per i danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature della scuola nei casi in cui non vengano individuati i responsabili diretti, saranno chiamati a rispondere coloro i quali hanno organizzato l'autogestione o l'occupazione.

3.10 Sciopero del personale della scuola

In caso di sciopero del personale della scuola, l'Istituto resta comunque aperto, anche se non può essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Il DS avrà cura di informare preventivamente le famiglie dello sciopero tramite opportuna comunicazione agli studenti. In caso di partecipazione del personale della scuola ad assemblee sindacali, il DS avviserà con anticipo le famiglie dell'ingresso posticipato o dell'uscita anticipata degli alunni. In caso di sciopero o di assemblea sindacale docenti, la scuola declina ogni responsabilità civile penale qualora gli studenti vengano congedati prima dal termine delle lezioni.

3.11 Visite guidate e viaggi d'istruzione

L'organizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio d'istituto.

4 Diritto di assemblea

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di assemblea degli studenti (art 209, d.p.r. 249 barra 1998E esse emme I)

4.1 Assemblea di classe

Gli alunni rappresentanti di classe possono chiedere al DS la convocazione di un'assemblea di classe mensile nel limite di due ore di lezione. La richiesta deve essere fatta in forma scritta, firmata dai rappresentanti di classe e dai docenti che hanno concesso le ore. Essa deve essere inoltrata al DS almeno cinque giorni prima della data prescelta e deve contenere l'indicazione del giorno, in orario e dell'ordine del giorno; le materie e i giorni devono necessariamente alternarsi, si svolgerà nei locali della scuola e non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento del DS o di un suo delegato per la sospensione dell'assemblea.

Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti dell'ordine del giorno e consegnarlo al D.S.

[Digitare il testo]

4.2 Assemblea d'Istituto

I rappresentanti di Istituto, a maggioranza dei sei componenti, o il 10% degli studenti possono chiedere al DS la convocazione di un'assemblea d'Istituto mensile nel limite delle ore di lezione di una giornata.

La richiesta deve essere fatta in forma scritta e firmata dai richiedenti, deve essere inoltrata al DS almeno cinque giorni prima della data prescelta e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'orario e dell'ordine del giorno; si svolgerà nei pressi della sede in via Arco Mirelli, 19 la sua organizzazione ed il suo ordinato svolgimento sono affidati a comitato sul studentesco.

All'assemblea d'istituto possono assistere, oltre al DS o un suo delegato, I docenti che lo desiderano. Il DS o suo delegato, ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento assembleare e/o constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. La scuola non risponderà di danni a cose e/o persone procurate dagli allievi durante lo svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea d'istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e non può essere concessa l'ultimo mese di attività didattica. Gli alunni dovranno redigere verbale rispettando i punti dell'ordine del giorno e consegnarla DS.

4.3 Diritto di affissione

Gli studenti hanno diritto di affiggere manifesti, articoli di stampa ed altre comunicazioni su apposita bacheca d'istituto, purché aventi contenuto non contrario al codice penale. L'autorizzazione all'affissione viene concessa dal D. S.

5 Comportamento all'interno dell'Istituto

5.1 Norme di comportamento

È necessario che gli alunni seguano alcune norme base di comportamento per assicurare la civile convivenza ed il corretto funzionamento della vita scolastica. In particolare durante le ore di lezione:

-non è consentito all'alunno uscire dall'aula se non in caso di necessità, utilizzare gli spazi esterni o uscire dall'Istituto;

-il docente avrà cura di fare uscire l'alunno solo dalla seconda ora in poi, singolarmente, munito di cartellino della classe ed il rientro in aula deve essere il più sollecito possibile;

-L' intervallo e previsto come segue:

- Dalle 11:00 alle 11:15 senza lasciare le aule;

-a cambio dell'ora gli alunni devono rimanere in aula e tenere un comportamento ordinato e corretto. Eventuale autorizzazione all'uscita deve essere richiesta all'insegnante che subentra e non a quello che ha terminato la lezione.

-l'entrata e l'uscita dalla scuola deve avvenire solo attraverso l'ingresso principale, non è consentito l'utilizzo delle uscite di sicurezza durante l'intervallo al termine delle lezioni.

Eventuali deroghe devono essere richieste per iscritto al D.S.. Gli studenti che al mattino vengono a scuola in anticipo sull'orario di inizio delle lezioni possono sostare nell'atrio o nel cortile ma non entrare nell'aula .

-servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme di igiene e di buona educazione; È vietato fumare, sporcare muri, i pavimenti e le suppellettili, con l'obbligo di lasciare puliti servizi. Essi sono localizzati su ciascun piano.

-Gli alunni sono tenuti a tenere l'aula pulita ed in ordine al termine delle lezioni; nelle aule, nel cortile e negli ingressi ci sono gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

-gli alunni possono accedere alla sala docenti solo se accompagnati da personale docente non docente.

-Evitato l'introduzione di cibi e bevande.

5.2 Vigilanza degli alunni

I docenti, il DS e i collaboratori scolastici svolgono la funzione di vigilanza sugli alunni negli spazi negli orari di loro pertinenza.

I docenti della prima ora e gli alunni sono tenuti alla presenza in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Ogni docente è tenuta a dare con la massima sollecitudine il cambio al collega alla conclusione dell'ora di lezione. In caso di assistenza temporanea o di ritardo dei docenti e collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare la situazione in segretezza ed a vigilare sugli alunni, finché il DS o il suo sostituto, non adotti provvedimenti necessari. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli spazi comuni loro affidati.

5.3 Divieto di fumo(L. 584 barra 1975)

È tassativamente vietato fumare in tutti i locali scolastici e precisamente: aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, Disimpegni, laboratori, sale per riunioni, sale di attesa, sale destinate al bar e bagni.

Tale divieto riguarda indistintamente alunni, personale scolastico e utenti dell'istituto "G. L. Bernini". In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni di legge(L. n. 584\1975 art.1 DPCM del 14/12/1995-L. 3\2003 art. 51).

Il divieto di fumo viene esteso altresì ai seguenti spazi esterni: cortili, terrazzi e spazi per educazione fisica. Agli alunni minorenni è severamente vietato di fumare in tutti locali scolastici dell'istituto, compresi gli spazi esterni. In caso di violazione si applica l'art.2 della legge 689\ 81, previa comunicazione alle famiglie, queste ultime risponderanno di comportamento illecito del figlio.

5.4 Divieto di utilizzo di introduzione di materiale non didattico

È fatto divieto agli studenti di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola. In particolare è vietato portare con sé somme di denaro ed oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti e/o perdite. È vietato utilizzare mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari radio, fortemente ed altri apparecchi strani all'attività didattica. I docenti possono sanzionare trasgressore con una nota disciplinare e procedere al ritiro del materiale non autorizzato, consegnandolo in presidenza; esso verrà restituito due giorni dopo, nei casi reiterati verrà restituito dopo una settimana. L'uso del telefono pubblico presso la segreteria è consentita agli alunni in caso di necessità. È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze materiali illegali in tutta l'area dell'istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all'autorità competente in materia. Infine, è vietato introdurre conservare nell'Istituto bevande alcoliche di qualsiasi tipo.

6 Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico

6.1 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza stabilite dall'istituto e dalle leggi dello stato.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni all'incolumità personale o altrui e al patrimonio della scuola.

All'inizio di ogni anno scolastico, la classe prende atto dello stato dell'aula, dei suoi arredi, delle suppellettili delle dotazioni, facendosi carico di eseguire la buona conservazione. Eventuali guasti danneggiamenti dovuti ad usura ad incidenti volontari saranno riparati a carico della scuola senza alcun addebito degli studenti.

Eventuali ammanchi o danni a cose o a strutture saranno risarcite da coloro che li hanno commessi e, comunque dalla classe di appartenenza. Il personale docente è tenuto a dare immediata comunicazione al DS è competenza del Consiglio di classe decidere gli opportuni provvedimenti disciplinari.

7 Utilizzo dei locali delle attrezzature

7.1 Accesso a strutture servizi scolastici(Laboratori, officine, biblioteche, aula magna, palestra).

L'accesso a tutti i locali dell'istituto(laboratori, officine, biblioteche, aula magna, palestra) È consentita in presenza dell'insegnante del personale di vigilanza. Lo spostamento degli alunni dell'intera classe dal locale donato dell'istituto devono essere effettuati in ordine con la responsabile vigilanza dei docenti in servizio. L'Istituto declina ogni responsabilità allorché l'alunno non sia presente alle attività di cui questo Istituto è responsabile, sia che queste si svolgono all'interno sia all'esterno di esso. Appositi regolamenti, affissi nei rispettivi locali, disciplinano le norme di comportamento da tenersi nella palestra, nei laboratori, in biblioteca, nell'aula magna.

8 Rapporto scuola-famiglia

8.1 I genitori hanno il dovere di:

- 1- partecipare con regolarità alle riunioni degli organi collegiali a cui sono chiamati;
- 2- Favorire la partecipazione di figli a tutte le attività programmate della scuola e corredarli degli strumenti necessari;
- 3- Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, ritardi e delle uscite anticipate;
- 4- Sostenere gli insegnanti nell'educazione dei compiti a casa;
- 5- educare ad un comportamento corretto durante lezioni di laboratorio.

I genitori degli alunni possono conferire con il dirigente scolastico, previo appuntamento.

Gli incontri pomeridiani degli insegnanti della scuola con i genitori avranno lo scopo di informare le famiglie dell'andamento didattico e disciplinare dei figli, di comunicare le valutazioni quadrimestrali e di metà quadrimestre E di segnalare gli interventi di sostegno di recupero che l'alunno dovrà sostenere, nonchè l'esito di tali interventi. Non sono consentiti colloqui dei docenti con i genitori nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

9 Codice disciplinare

9.1 Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

[Digitare il testo]



- 9.2 Per quanto possibile, le sanzioni sono ispirate a principi della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
- 9.3 La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione può essere resa pubblica.
- 9.4 La tipologia entità delle sanzioni sono determinate in relazioni ai seguenti criteri:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - rilevanza dei doveri violati;
 - grado del danno del pericolo causato;
 - sussistenza di circostanze aggravanti attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dell'anno scolastico nel quale è stata compiuta d'infrazione;
 - concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.
- 9.5 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate che non leda l'altrui personalità.
- 9.6 Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, ma solo sul voto di condotta. La votazione in decimi della condotta è attribuita dal Consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Se inferiore a sei decimi il voto in condotta determina la non ammissione all'anno successivo o all'esame finale. Lo Statuto degli Studenti consente di escludere gli alunni dallo scrutinio finale o degli esami solo quando siano stati commessi reati che violano la dignità della persona, atti di violenza grave, tali da generare un elevato allarme sociale, o che vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La valutazione del comportamento "concorre alla valutazione complessiva dello studente" cioè fa media.
- 9.7 In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, di cui informa la famiglia.
- 9.8 Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari dell'anno scolastico corrente. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- 9.9 Le sanzioni e provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal consiglio di classe.
- È data facoltà al docente coordinatore, previa autorizzazione del DS, di convocare in seduta straordinaria e consiglio di classe per l'esame di casi particolarmente gravi urgenti. I provvedimenti disciplinari decisi dal consiglio di classe saranno comunicate agli alunni interessati attraverso il "verbale di disciplina", sottoscritto dal docente coordinatore di classe e dal docente collaboratore del dirigente scolastico.
- Le sanzioni che comportano allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto. I provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio d'Istituto, saranno comunicate agli alunni interessati attraverso il "Verbale di disciplina", sottoscritto dal presidente del consiglio d'istituto e dal segretario dello stesso.
- Ogni tre volte che compare un ammonimento scritto sul registro di classe per un singolo alunno da parte di qualunque docente della scuola sarà riunito il Consiglio di classe straordinario per prendere provvedimenti adeguati alla gravità dei casi comprendenti la sospensione dell'alunno da uno a 15 giorni oppure collaborazioni ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altre attività concordate con il dirigente scolastico.
- 9.10 Tutti gli alunni che, Durante il corrente anno scolastico, sono stati sanzionati con l'allontanamento dalle attività didattiche, anche solo per un giorno, non possono partecipare alle visite viaggi d'istruzione.
- 9.11 Gli alunni che hanno avuto durante l'anno scolastico sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica maggiore a 15 giorni complessivi possono essere valutati con il voto di condotta inferiore a sei decimi.
- 9.12 Tenuto conto del principio dei criteri di cui con i precedenti, l'organo competente dovrà erogare provvedimenti disciplinari previsti nella tabella A, in corrispondenza delle relative infrazioni.
- 9.13 L'organo competente a irrogare le sanzioni, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia dello studente, può integrare le sanzioni di cui Tabella A precedente, con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro, proporzionata la gravità della mancanza, determinato dallo stesso organo, sentite il coordinatore della classe interessata. La somma sarà versata nel bilancio della scuola ed è destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti, nonché all'acquisto di materiale didattico.
- 9.14 Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente offrirà allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni del presente articolo, ad eccezione di quella prevista interessata attraverso il "verbale di disciplina", sottoscritto dal docente coordinatore di classe e dal docente collaboratore del dirigente scolastico.
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore 15 giorni e quelle che implicano esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto. I provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio d'Istituto, saranno comunicati agli alunni interessati attraverso il "verbale di disciplina", sottoscritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto E dal segretario dello stesso.

- 9.15 Ogni tre volte che compare un ammonimento scritto sul registro di classe per un singolo alunno da parte di qualunque docente della scuola sarà riunito il consiglio di classe straordinario per prendere provvedimenti adeguati alla gravità dei casi comprendenti la sospensione dell'alunno da uno 15 giorni oppure collaborazione servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altre attività concordate con il dirigente scolastico.
- 9.16 Tutti gli alunni che, durante il corrente anno scolastico, sono stati sanzionati con l'allontanamento dalle attività didattiche, anche solo per un giorno, non possono partecipare alle visite di istruzione.
- 9.17 Gli alunni che hanno avuto durante l'anno scolastico sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica Maggiore a 15 giorni complessivi possono essere valutati con il voto di condotta inferiore a sei decimi. Tenuto conto dei principi di criteri di cui come precedenti, l'organo competente dovrà erogare provvedimenti disciplinari previsti nella tabella A, in corrispondenza delle relative infrazioni.
- 9.18 L'organo competente a irrogare le sanzioni, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia dello studente, può integrare le sanzioni di cui Tabella A precedente, Con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro, proporzionata alla gravità della mancanza, Determinato dallo stesso organo, sentite il coordinatore della classe interessata. La somma sarà versata nel bilancio della scuola ed è destinata esclusivamente a finanziamento di attività integrative per gli studenti, nonché all'acquisto di materiale didattico.
- 9.19 Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente offrirà allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni del presente articolo, ad eccezione di quella prevista proposta dirigente scolastico e\o del coordinatore della classe di appartenenza dello studente.
- 9.20 Il consiglio di classe, su proposta di dirigente e/o del coordinatore, decide sulle sanzioni che prevedono il trasferimento ad altra classe dello stesso livello, dopo aver acquisito il consenso dei docenti della classe di destinazione, non vincolante.
- 9.21 Il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico decidono solo dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa, lo studente interessato.
- 9.22 Contro le decisioni del Consiglio di classe, che prevedono l'allontanamento dalla scuola e ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al provvedimento degli studi.
- 9.23 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono decise dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 9.24 Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- 9.25 Il voto relativo alle decisioni disciplinari il consiglio di classe è segreto. Non è consentita l'astensione.

10 ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali dell'istituto sono: il Collegio Docenti, il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Consiglio di Classe. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orari non coincidenti con le attività didattiche.

Collegio Docenti

Il Collegio Docenti è composto dal Dirigente scolastico e dal personale docente in ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto.

E' presieduto dal capo d'istituto che attribuisce le funzioni di segretario ad un docente collaboratore del dirigente.

Il Collegio Docenti rimane in carica un anno e delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto.

Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è composto di otto rappresentanti dei docenti, quattro rappresentanti dei genitori, quattro studenti, un rappresentante del personale amministrativo e dal Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d'Istituto ha validità tre anni e delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e dispone in ordine dell'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

E' presieduto da un presidente eletto alla prima convocazione tra i rappresentanti dei genitori.

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal D.S., dal Direttore dei Servizi Amministrativi, che vi partecipano di diritto, da un docente, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti eletti in seno al Consiglio d'Istituto.

Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti eletti nelle assemblee di inizio anno scolastico.

Ha la durata di un anno ed è presieduto dal D.S. o da un suo delegato (coordinatore).

La sola componente dei docenti coordina l'attività didattica ed i rapporti interdisciplinari.

I componenti della comunità scolastica dell'istituto sono:

Il Dirigente Scolastico, il responsabile dei servizi Generali e Amministrativi, i Docenti, il personale ATA, il Responsabile della sicurezza, il presidente del Consiglio d'Istituto, i Rappresentanti di classe, i Rappresentanti sindacali, il Comitato genitori e gli studenti.

Convocazione

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché della Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di sedute d'urgenza.

In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.



Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Discussione ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui è individuato per legge.

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti presenti.

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposte della G.E.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

Mozione d'ordine

Prima della discussione di un argomento all'o.d.g. ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva").

La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.

Diritti d'intervento

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine d'iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e

[Digitare il testo]



quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la delibera o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

La sola votazione concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non del numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che le disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà in fine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Risoluzioni

I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi nell'organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni, di cui l'art. 4.

[Digitare il testo]



Processo Verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli astenuti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g).

Per ogni punto all'o.d.g si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Copia del processo verbale è inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Surroga di membri decaduti

Per la sostituzione di membri elettivi venuti a decadere per qualsiasi causa si procede secondo quanto disposto del art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettuano, di norma, nella stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli

[Digitare il testo]

organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Decadenza

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successivamente senza giustificati motivi.

Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni sono date dinanzi all'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In una prima istanza l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del C.I. immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori del C.I. . E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.

[Digitare il testo]

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti in metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente Art. 1.

Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori, può inoltre costituire commissioni.

Il C.I. al fine di rendere più agile e proficuo la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri appartenenti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire per il tramite del loro coordinatore in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione è redatto sintetico processo verbale.

Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con idoneità del locale ove si svolgono gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore ai 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo sulla richiesta da eseguire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazioni a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d'istituto

Il C.I. della prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli A.T.A., un genitore e uno studente, secondo modalità dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

Il CD si insedia all'inizio di ciascuna anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordate ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Norme di funzionamento per il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:

- In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli art. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
- Ogni qualvolta se ne presenti la necessità;ù

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe

Il Consiglio di classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda della materia le quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

Il Consiglio di classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

11 Consiglio di garanzia

11.1 Il Dirigente Scolastico nomina un consiglio di garanzia composto da un docente, designato dal collegio docenti, da un rappresentante eletto dal genitore ciao rappresentante eletto dagli studenti. Il consiglio di garanzia si riserva la possibilità di nominare membri supplenti in caso di incompatibilità o di dovere di astensione. Il Consiglio di garanzie sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e delibera a maggioranza dei sei membri; a parità di voti prevale il voto del presidente. Non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che alle convocazioni siano presenti tutti membri.

11.2 Il consiglio, che dura in carica tre anni, può deliberare un proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da membro del consiglio, scelta dal Presidente.

Al Consiglio di garanzia sono rivolti ricorsi contro le decisioni dirigente scolastico, È docente di consiglio di classe, che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi sono presentati dai genitori degli alunni interessati e devono essere inviati a consiglio entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il consiglio delibera entro i 15 giorni successivi ha ricorso.

Il consiglio di garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

11.3 Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

12 Norme finali

12.1 Le presenti norme fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere dei docenti singolarmente o riuniti in collegio.

Dei contenuti del presente regolamento, i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione, nelle forme ritenute più opportune dal Dirigente Scolastico, sulla base delle disponibilità strutturali ed economiche della scuola.

Tabella A

Articolo	Motivo	Sanzione	Organo competente
Art. 1	<p>Per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mancanza di materiale scolastico; -Ritardo nel rientro in classe; -Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; -Scorrettezze non gravi verso i compagni, insegnanti, e personale. 	<ul style="list-style-type: none"> -Richiamo verbale; -Ammonizioni in classe con descrizione sul registro di comportamento censurato; -Allontanamento dalla lezione con la descrizione sul registro di comportamento censurato, invito a recarsi dal dirigente scolastico. 	-Docente
Art.2	<p>Per violazione del Regolamento d'istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Per assenza ingiustificata, per ritardo nel giustificare superiore a tre giorni dal giorno di rientro(escluso); _____ -Per fatti che turbano la regolare attività della scuola; -Per la recidiva di casi previsti nell'articolo precedente; -Disturbo durante le elezioni; -Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità; -Abbigliamento poco decoroso; -Scarsa pulizia personale. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ammonizione scritta; _____ -Ammonizione scritta, non ammissione dell'alunno in classe e convocazione dei genitori o comunicazione scritta la famiglia. 	<p>-Docente</p> <p>_____</p> <p>-Docente e Coordinatore di classe</p>
Art. 3	<p>Per fatti che impediscono o turbano la regolare attività della scuola:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Per recidiva dei casi previsti nell'articolo precedente; -Per offesa al decoro personale, la morale, alla religione, alle istituzioni e per oltraggio al personale scolastico; -Per cumulo di cinque giorni di assenza ingiustificata; -Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale; -Disturbo continuato durante le lezioni; -Mancanze gravi di doveri di diligenza puntualità; -Violazioni non gravi alle norme di sicurezza: -Assenza ingiustificata ed arbitraria; -Turpiloquio; -Ingiurie ed offesa ai compagni, agli insegnanti, al personale; 	<ul style="list-style-type: none"> -Studio individuale a scuola, oppure collaborazione servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altre attività concordate con il dirigente scolastico per un giorno; -Allontanamento dalla comunità scolastica, studio individuale a scuola, o collaborazione ai servizi interni della scuola per attività di volontariato, o altre attività concordate con il Dirigente scolastico da due a 15 giorni. 	Consiglio di classe
Art. 4	Per pericolo all'incolumità delle persone:		

	<ul style="list-style-type: none"> -Permanenza illecita nella scuola; -Utilizzo non autorizzato di aule assegnate alle classi o spazi comuni; Allontanamento delle attività in corso senza permesso dei docenti; - Atti vandalici; -Inosservanza delle norme di sicurezza; -Offese gravi alla dignità della persona; - Molestie anche di carattere sessuale. 	<ul style="list-style-type: none"> -Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del comportamento anche superiore ai 15 giorni; -Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ma commisurata alla gravità del fatto, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p><i>Nell'attribuzione del voto di condotta si terrà conto di tutte le sanzioni disciplinari. Quelle relative agli ultimi due articoli ne comporteranno l'automatico abbassamento. Per gli studenti ai quali viene attribuito il cinque condotta per tali motivazioni, in caso di mancata ammissione alla classe successiva, l'istituzione si riserva di valutare la possibilità di accettare l'iscrizione nel caso siano minori; di non accettare l'iscrizione se maggiorenni.</i></p>			